



**UNIONE COMUNI DELLA PRESOLANA
CORPO POLIZIA LOCALE**

**CALENDARIO
LIMITAZIONE CIRCOLAZIONE AUTOCARRI ANNO 2005**

1. Si dispone di vietare la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli ed ai complessi di veicoli, per il trasporto di cose, di massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 t, nei giorni festivi e negli altri particolari giorni dell'anno 2005 di seguito elencati:

- a) tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre, novembre e dicembre, dalle ore 8,00 alle ore 22,00;
- b) tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, dalle ore 7,00 alle ore 24,00;
- c) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° gennaio;
- d) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 6 gennaio;
- e) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 25 marzo;
- f) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 marzo;
- g) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 28 marzo;
- h) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 25 aprile;
- i) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 giugno;
- j) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 25 giugno;
- k) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 2 luglio;
- l) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 9 luglio;
- m) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 16 luglio;
- n) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 23 luglio;
- o) dalle ore 16,00 alle ore 24,00 del 29 luglio;
- p) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 30 luglio;
- q) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 6 agosto;
- r) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 13 agosto;
- s) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 15 agosto;
- t) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 20 agosto;
- u) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 27 agosto;
- v) dalle ore 7,00 alle ore 24,00 del 3 settembre;
- w) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 29 ottobre;
- x) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 1° novembre;
- y) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 dell'8 dicembre;
- z) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 24 dicembre;
- aa) dalle ore 8,00 alle ore 22,00 del 26 dicembre;
- bb) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 del 31 dicembre;

2. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di cui al comma precedente deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso.